



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 86 DEL 10/12/2024

OGGETTO: APPROVA ZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2025

L'anno duemilaventiquattro addì dieci del mese di dicembre alle ore 08:30 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

GARDONI ALESSANDRO	SINDACO	Presente
BENINI FRANCA	VICE SINDACO - ASSESSORE	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	ASSESSORE	Presente
PEZZO CLAUDIO	ASSESSORE	Presente
NOCENTELLI EVA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE VOTANO ELEONORA.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GARDONI ALESSANDRO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“APPROVA ZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2025”**;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“APPROVA ZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2025”**, di seguito riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, la Giunta comunale, in ragione della motivazione indicata all'ultimo punto della proposta approvata, con separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2025

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso il D.Lgs. 14.03.2011, n. 231 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all'art. 4, testualmente recita:

«Art. 4 - Imposta di soggiorno.

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, **sino a 5 euro per notte di soggiorno**. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

... Omissis...

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.»;

Visto l'art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che testualmente recita:

«7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.»;

Atteso pertanto che in base alla suddetta norma i comuni possono adottare apposito regolamento per l'istituzione dell'imposta di soggiorno e la conseguente delibera tariffaria con applicazione dell'imposta non dal primo gennaio 2017, bensì dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva indicata nell'atto stesso;

Visto il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 16.02.2012 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.80 del 21/12/2017;

Visto l'art. 6 del citato Regolamento Comunale il quale fissa il numero massimo di pernottamenti per cui è dovuta la stessa imposta e che le tariffe vengano deliberate dalla Giunta Comunale entro la misura stabilita dalla legge;

Visto l'art. 5, comma 2 del Regolamento Comunale il quale prevede la riduzione della tariffa nei casi opportunamente individuati;

Ritenuto di modulare la tariffa dell'imposta di soggiorno tenendo conto delle tipologie delle strutture ricettive situate sul proprio territorio comunale e dei prezzi applicati;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale."

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Considerato che il notevole flusso turistico comporta un aumento di costi per la copertura dei servizi pubblici erogati da parte del comune al fine di mantenere invariata la qualità e quantità;

Richiamato l'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, il quale prevede che gettito dell'imposta in oggetto e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

Rilevata la necessità di approvare le tariffe dell'imposta di soggiorno per la stagione 2024 che avrà inizio dal 1 aprile 2024;

Atteso che il presente provvedimento è propedeutico all'approvazione bilancio di previsione 2025- 2027;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del DLGS 18 agosto 2000 numero 267 espressi dai competenti responsabili;

Visto l'art. 48 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle competenze della Giunta comunale;

Visto il vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;

DELIBERA

1) Di stabilire le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2025 come segue:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
QUATTRO STELLE e superiori	€ 2,70
TRE STELLE	€ 2,00
DUE STELLE	€ 1,30
UNA STELLA/Locanda	€ 1,00
STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
ATTIVITÀ RICETTIVE IN ESERCIZIO DI RISTORAZIONE	€ 1,30
STRUTTURE RICETTIVE – RESIDENCE	€ 1,30
UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO	€ 1,30
ATTIVITÀ RICETTIVE A CONDUZIONE FAMIGLIARE – BED & BREAKFAST	€ 1,30
ESERCIZIO DI AFFITTACAMERE	€ 1,30
CASE RELIGIOSE DI OSPITALITÀ	€ 1,30

FORESTERIE PER TURISTI	€ 1,30
CASE PER FERIE	€ 1,30
ALTRE STRUTTURE RECETTIVE EXTRALBERGHIERE (ES: ATTIVITÀ RICETTIVE IN RESIDENCE RURALI, OSTELLI PER LA GIOVENTÙ, CENTRI SOGGIORNO STUDI, RESIDENZE D'EPOCA EXTRALBERGHIERE, ECC..)	€ 1,30
STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
VILLAGGI TURISTICI E CAMPEGGI – QUATTRO STELLE	€ 2,70
VILLAGGI TURISTICI E CAMPEGGI – FINO A TRE STELLE COMPRESO	€ 2,00
ATTIVITÀ AGRITURISTICHE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
ATTIVITÀ AGRITURISTICHE	€ 1,30

- 2) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13.
- 3) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL SINDACO
GARDONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
VOTANO ELEONORA



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2024 / 2176
Unità Proponente: Settore Tributi

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2025

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 09/12/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AZZALI GIACOMO CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2024 / 2176
Unità Proponente: Settore Tributi

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2025

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 09/12/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PAROLARI CLAUDIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 86 del 10/12/2024

Settore Tributi

Oggetto: APPROVA ZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2025.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 30/12/2024

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
VOTANO ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)